

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E DEGLI ALLOGGI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA L.R.N.24/2001 CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA MEDESIMA

“Regolamento del Comune di San Martino in Rio approvato con atto di C.C. n.79 del 22.12.2003 e modificato con atto n.74 del 26.11.2009 per l'assegnazione e la permanenza degli alloggi ERP ai sensi della Legge Regionale n.24 dell'8 agosto 2001”

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 8 agosto 2001, n.24 e del Regolamento del Comune di San Martino in Rio, viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi come sopra definiti, che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune sopra indicato, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità ai sensi degli artt. 25 e 28 della Legge Regionale e del Regolamento vigente.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di alloggio potranno far domanda presso l'Ufficio comunale d'assistenza del Comune di San Martino in Rio su apposito modulo, **a partire dal 19/09/2011 e sino al giorno 18/10/2011** secondo i termini e le modalità contenute nel presente avviso.

1.- **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO**

A norma della L.R. 8 agosto 2001 n.24, art.15 e della delibera del Consiglio Regionale 12/2/02 n.327 così come modificata ed integrata dalla deliberazione del C.R.n.395 del 30.07.2002, possono partecipare al presente concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

A.1) cittadinanza italiana

A.2) cittadinanza di Stato aderente all'Unione Europea

A.3) cittadinanza in Paese extra U.E., ai sensi del comma 6 dell'art.40 del D.lgs.286/98, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

E' richiesto **ad almeno un componente il nucleo** avente diritto uno dei seguenti requisiti:

B.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di San Martino in Rio

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Martino in Rio

B.3) attività lavorativa da svolgere presso i nuovi insediamenti produttivi di servizio compresi nel Comune di San Martino in Rio

B.3) attività lavorativa svolta all'estero (AIRE di San Martino in Rio)

C) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) Il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi ubicati nell'ambito della provincia di R.E., la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a due volte la tariffa della categoria A/2 classe I riferita al Comune di San Martino in Rio (max Euro 180,76);

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della cat.A/2 classe I del Comune di San Martino in Rio (max Euro 316,33);

C.3) nei casi di cui alle lett.C1) e C2), la rendita complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (€ 451,90).

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di ERP;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.lgs.31/03/1998,n.109, e successive modifiche e integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica), nel seguente modo:

E.1) valore ISE: non deve superare € 34.308,60. Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore ad € 35.000,00 , al lordo della franchigia prevista dal D.lgs.109/98 come modificato dal D.lgs.130/00, (€ 15.493,71), ovvero € 45.500,00 se è presente nel nucleo, un componente di età superiore ai 65 anni o con grado di invalidità superiore al 66%;

E.2) Valore ISEE: non deve superare € 17.154,30;

E.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione ovvero di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

E.2.2) Per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%. Le condizioni E 2.1) e E.2.2) non sono tra loro cumulabili.

I requisiti per accedere all'ERP di cui alle lett. A),B),C),D),E), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli adolescenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art.30 L.R.24/2001, in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente con apposita delibera della Giunta Regionale.

2.- MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE – PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di San Martino in Rio, scaricabili dal sito del Comune <http://www.comune.sanmartinoinrio.re.it/>, e in distribuzione presso l'Ufficio d'assistenza del Comune di San Martino in Rio – Via Roberti n° 1 dalle ore 8,30 alle ore 12.30 nei giorni feriali, escluso il mercoledì, che, **previo appuntamento telefonico** (tel. 0522/636717), assisterà gli interessati nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria per la determinazione dei valori ISE ed ISEE del nucleo familiare. Sulla base delle condizioni soggettive e di carattere socio-demografico, oggettive di disagio abitativo e di disagio economico dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i punteggi sotto indicati ai sensi del citato regolamento comunale:

TABELLA A Condizioni oggettive Area disagio abitativo

A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni dalla data della presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1.1) sistemazione in spazi che per dimensione, struttura impianti, funzionalità, possono essere adibiti, sia pure impropriamente ad abitazione.....p.4

Il punteggio non viene attribuito quando trattasi di locali già dichiarati inagibili se tale condizione è stata accertata in precedenza per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente.

A-1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai servizi assistenziali pubblici o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale:.....p.5

A-1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:

| superficie per unità immobiliare inferiore a | Persone abitanti | PUNTI |
|--|------------------|-------|
| 30 MQ | 2 | 1 |
| 30 MQ | 3 | 2 |
| 45 MQ | 4 | 1 |
| 45 MQ | 5 | 2 |
| 60 MQ | 6 | 1 |
| 60 MQ | 7 | 2 |
| 75 MQ | 7 | 1 |
| 75 MQ | 8 | 2 |
| 95 MQ | 8 | 1 |
| 95 MQ | 9 | 2 |

A-1.4) Nucleo residente da più di due anni in alloggio ant igienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria):.....p.2

A-2) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale. Il punteggio attribuito è il seguente (si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio esistente alla data di presentazione della domanda):

A-2.1) in caso di provvedimento da eseguirsi entro sei mesi dalla data di scadenza del bando.....p.6

A-2.2) entro un anno.....p. 5

A-2.3) per le scadenze successive.....p.3

A-3) abitazione in un alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando.....p.4

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) e non sono cumulabili fra loro e con A-1.3) e A-1.4).

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

TABELLA B

Condizioni oggettive Area disagio economico

In assenza assoluta di redditi soggetti ad IRPEF o in presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS, il punteggio non viene riconosciuto. Fa eccezione il caso in cui vi siano proventi non soggetti ad IRPEF, da attestare a cura del richiedente, o quando il reddito complessivo risulti nullo, ma il nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione.

B-1.a) nucleo familiare richiedente con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato o da pensione, con ISEE non superiore al 50% del limite previsto per l'accesso.....p.1

B-1.b) nucleo familiare richiedente con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato o da pensione, con ISEE non superiore al 30% del limite previsto per l'accesso.....p.2

B-2) richiedente che abiti in un alloggio o in uno spazio, con contratto di locazione regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

B-2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, (così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica) ISE.....p.1

B-2.2) in misura superiore al 50% e fino al 70% sul reddito complessivo, così (come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica) ISE.....p.2

B-2.3) in misura superiore al 70% sul reddito complessivo, (così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica) ISE.....p.3

Le suindicate condizioni devono essere attestate a cura del richiedente e non vengono considerate in presenza di accertata morosità del medesimo anche se in situazione di sfratto.

Nella fase di verifica di cui all'Art. 10 del regolamento comunale, la condizione sussiste anche qualora il richiedente sia soggetto a provvedimento di rilascio, qualora si trovi in una sistemazione di precarietà abitativa da documentare.

TABELLA C

Condizioni soggettive e di carattere socio-demografico

C-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 componenti ed oltre di cui almeno 2 minorip.3

C-2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa:.....p.2

C-3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda:.....p.2

C-4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

C-4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%:p.2

C-4.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5, o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative:.....p.3

Le condizioni C-2) e C-3) non sono cumulabili fra loro, non sono inoltre cumulabili tra di loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C-4), tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti al nucleo del richiedente.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

C-5) nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B, a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età:.....p.1

C-6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, anche in affidamento, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B

C-6.1) con 1 minore.....p.3

C-6.2) con 2 minori.....p.4

C-6.2) con 3 o più minori.....p.5

La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto.

C-7) Nucleo familiare di cittadini italiani emigrati rientrati in Italia (per stabilirvi la propria residenza) a seguito del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 3 comma 6 e all'art. 11 della L.R. 14/90...p.2

C-8) Residenza nel Comune di San Martino in Rio del richiedente:

C-9.1) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 4 anni e fino a 6 anni alla data della domanda:.....p.1

C-9.2) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 6 anni e fino a 8 anni alla data della domanda:.....p.2

C-9.3) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 8 anni e fino a 10 anni alla data della domanda:.....p.3

C-9.4) Richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni alla data della domanda:.....p.4

=====

3) RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Presentazione delle domande

Le domande relative **alla graduatoria**, dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio comunale d'assistenza di San Martino in Rio in via Roberti n° 1 oppure inviate per posta, con lettera raccomandata, **entro l'inderogabile termine del giorno 18/10/2011**. Sono valide le domande inviate per posta, con data di partenza nei termini, quale risulta dal timbro postale.

Formazione della graduatoria provvisoria

Ai sensi dell'art.6 del regolamento vigente il Comune di San Martino in Rio, sulla base delle dichiarazioni dichiarate dall'interessato e/o documentate, provvede all'attribuzione provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e, sulla base di essi, provvede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando pubblico.

Il Comune di San Martino in Rio nell'esercizio di tale istruttoria, qualora riscontri l'inesattezza di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda ovvero omissioni, ne dà notizia all'interessato e lo invita a completare la dichiarazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell'interessato oltre il termine suddetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, la domanda si intende come non presentata.

Il Comune di San Martino in Rio, qualora riscontri la non veridicità o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, esclude la domanda e procede a segnalare ciò all'autorità giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni. Di ciò verrà data comunicazione a ciascun concorrente. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni, quelle per le quali non è stato attribuito nessun punteggio per effetto di accertamenti in corso e quelle ammesse con riserva.

Ricorsi

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione sovracomunale costituita ai sensi dell'art.7 del regolamento comunale di San Martino in Rio. Per i lavoratori all'estero tale termine è di 45 giorni. Il ricorso va depositato presso l'Ufficio comunale d'assistenza.

Esame da parte della Commissione

Entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Comune trasmette alla Commissione tecnica sovracomunale la graduatoria provvisoria unitamente alla domande relative, ai ricorsi presentati in tempo utile nonché le domande per le quali è stata disposta la verifica, corredate dalla relativa documentazione.

La Commissione, acquisita la documentazione ed eseguiti gli eventuali accertamenti, decide sui ricorsi e sulle domande e redige la graduatoria generale entro 60 giorni dal ricevimento della graduatoria provvisoria dal Comune di San Martino in Rio.

Richiesta di ulteriore documentazione

E' facoltà del Comune di San Martino in Rio e della Commissione Tecnica, sia in sede di istruttoria delle domande, che di formazione della graduatoria o di verifica per l'assegnazione, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate dal Comune o dalla Commissione, ogni documentazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal richiedente.

Casi di dubbia interpretabilità o di inattendibilità

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, il Comune di San Martino in Rio segnala alla Commissione sovracomunale competente, ogni elemento in suo possesso per le determinazioni di sua competenza. Sono considerate inattendibili e quindi da sottoporre obbligatoriamente al controllo formale e/o sostanziale (se non conosciute dal servizio sociale) da parte del Comune, le situazioni economiche che, compresi i proventi non soggetti ad IRPEF e in assenza di sostegni economici assistenziali erogati da Enti Pubblici, non consentono di giustificare il tenore di vita del nucleo familiare, con particolare riferimento ai seguenti indicatori: 1) assenza di redditi soggetti ad IRPEF o presenza di redditi inferiori al minimo INPS; 2) reddito complessivo inferiore al canone di affitto; 3) reddito complessivo inferiore ad un terzo delle spese mediamente calcolate per il sostentamento del nucleo familiare con riferimento alla spesa media mensile per tipologia familiare relativa ai consumi delle famiglie rilevate dall'ISTAT sul territorio nazionale.

Accertamenti

E' altresì facoltà del Comune di San Martino in Rio e della Commissione sovracomunale disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, oppure richiedendolo anche direttamente all'interessato, in sede istruttoria, di formazione della graduatoria o di verifica per l'assegnazione – ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente. Nel caso in cui sussistano elementi di incertezza in ordine ai dati dichiarati o accertati, la Commissione può chiedere i necessari chiarimenti al soggetto interessato anche con eventuale audizione; può inoltre compiere direttamente o far svolgere da personale tecnico dell'Ente o dell'A.USL, sopralluoghi anche su richiesta dell'interessato.

Formazione della graduatoria definitiva

La Commissione, acquisita la documentazione ed eseguiti gli eventuali accertamenti decide sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune di San Martino in Rio ha richiesto la verifica e redige la graduatoria definitiva entro 60 giorni dal ricevimento della graduatoria provvisoria dal Comune stesso. A parità di punteggio verranno inseriti in posizione più favorevole i richiedenti residenti nel Comune di San Martino in Rio, poi i richiedenti non residenti. All'interno delle due classificazioni sono inseriti nell'ordine coloro che presentato una ISEE Inferiore.

I richiedenti per i quali l'eventuale accertamento non sia definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per la quale è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, pertanto, fino a tale data, non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti richiedenti. Nell'ipotesi che, a seguito dell'accertamento il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i richiedenti vengono inseriti nella graduatoria definitiva con il punteggio loro spettante in coda alla classe di punteggio d'appartenenza.

La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP la suddetta graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita tramite nuovo bando biennale.

Modificazione, integrazione e subentro nella domanda di assegnazione

In caso di mutamento delle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, il richiedente può in qualsiasi momento, chiedere l'integrazione e modificazione della domanda stessa, mediante domanda integrativa da compilarsi unicamente su moduli appositi predisposti dal Comune di San Martino in Rio e disponibili presso l'Ufficio comunale d'assistenza, con le stesse modalità e procedure previste per la presentazione della domanda di assegnazione entro 60 giorni dalla data di chiusura del bando. In caso di decesso del richiedente, di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, nonché di cessazione della stabile convivenza, è consentito il subentro della domanda di assegnazione dei componenti il nucleo, come in precedenza definito.

Il Comune di San Martino in Rio, sulla base della domanda integrativa o di subentro, provvede a modificare i punteggi attribuiti e/o il nome del richiedente, ai fini della formazione della graduatoria. In caso di domanda di subentro presentata dopo la formazione della graduatoria provvisoria che non comporti modificazioni al punteggio attribuito all'originario richiedente, la domanda stessa viene trasmessa alla Commissione e da questa recepita per la formazione della graduatoria definitiva.

Assegnazione degli alloggi

Gli alloggi sono assegnati, con provvedimento dirigenziale, dal Comune di San Martino in Rio secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva. In sede di assegnazione definitiva si procede all'accertamento dei requisiti ai sensi e per gli effetti e con le modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12 del Regolamento comunale. Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi della vigente normativa in materia di ERP.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme di cui la L.R. 8/8/01 n.24 e dei Regolamenti attuativi, con particolare riguardo anche alle norme che regolano l'autogestione dei servizi accessori, norme che con la partecipazione al presente concorso il concorrente si impegna ad osservare.

La Responsabile del settore Servizi alla Persona

Dott.ssa Barbara Bisi

